



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*d'intesa con*  
*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la legge 11 maggio 1999, n. 140;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** l'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** l'articolo 27, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, che istituisce la Struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per garantire, in forma di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli interventi sulle situazioni di crisi d'impresa al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato in G.U. 21 agosto 2019, n. 195, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

**VISTO** in particolare l'articolo 4, lettera r), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, che attribuisce alla "Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese" le funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato in G.U. 9 marzo 2020, concernente l'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ed in particolare l'Allegato 2 del medesimo decreto che articola la "Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese" in 11 Divisioni, tra le quali la Divisione XI – Crisi di impresa;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, avente a oggetto la riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della "Struttura per le crisi di impresa", istituita presso il Ministero con decreto del



Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 dicembre 2007, innanzi richiamato;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere ad una revisione del vigente decreto interministeriale, funzionale al potenziamento della struttura organizzativa e, altresì, utile per delineare nuove forme gestionali adeguate alle esigenze delle Amministrazioni coinvolte nella trattazione delle vertenze, nonché le linee di intervento della funzione di coordinamento della struttura e le azioni di supporto tecnico/amministrativo;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di riorganizzazione, semplificazione e potenziamento, secondo gli ambiti di intervento e collaborazione e le modalità di funzionamento di cui agli articoli successivi, della "Struttura per la crisi d'impresa" (di seguito la "Struttura"), istituita presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 822 del 18 dicembre 2007.

### **Art. 2**

#### **(Missione)**

1. La "Struttura per la crisi d'impresa" ha il compito di supportare gli organi di vertice politico-amministrativo nell'individuazione e nella gestione delle crisi d'impresa per le quali sia richiesto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedendo alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate, nonché alle interlocuzioni utili anche a livello territoriale, per verificare e promuovere le ipotesi di soluzione delle crisi che siano state individuate e/o positivamente valutate a livello tecnico.

### **Art. 3**

#### **(Attività)**

1. Le istanze di apertura di un tavolo di crisi ministeriale sono istruite dalla Struttura tenendo conto dello stato di difficoltà delle imprese valutando, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche dell'impresa (assetto proprietario, forma societaria, dimensione, settore produttivo, numero dipendenti, unità operative);
- b) indicatori di bilancio (indici finanziari ed economici quali liquidità, struttura finanziaria, redditività, produttività);
- c) stato di crisi (cause e stadio della crisi, eventuale esubero occupazionale, utilizzo di ammortizzatori sociali e degli altri strumenti a legislazione vigente volti alla riqualificazione del personale e di salvaguardia del mercato occupazionale e di accompagnamento alle quiescenze);



d) impatto economico e occupazionale della crisi sul territorio (effetti diretti ed effetti indiretti sull'indotto).

2. La Struttura procede all'elaborazione di proposte operative e di intervento per il superamento delle crisi aziendali, in coerenza con gli indirizzi del Governo in materia di politica industriale e nel quadro delle politiche di sostegno al sistema produttivo, di reindustrializzazione e di riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante la salvaguardia e il consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

3. La Struttura, in presenza di imprese interessate a una fase di rilancio aziendale con lavoratori in esubero e da ricollocare nel mercato del lavoro, indirizza le strategie aziendali, anche sperimentando strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e di ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

4. La Struttura favorisce l'attrazione di investimenti di operatori nazionali ed esteri quale strumento di risoluzione delle situazioni di crisi, operando in sinergia con il Comitato per l'attrazione di investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre n. 164 ed avvalendosi, a seconda della rilevanza dell'impresa e della strategicità degli attivi, di esperti con il compito di intraprendere percorsi di reindustrializzazione.

5. La Struttura promuove attività di analisi, ricerca, studio e monitoraggio in raccordo con il sistema camerale e con le strutture e gli osservatori di livello nazionale e regionale dedicati all'analisi delle crisi aziendali e dei processi di risanamento; formula, altresì, proposte generali per l'adozione di azioni e di strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo ed elabora linee guida e proposte normative per il superamento delle crisi aziendali.

6. La Struttura si coordina e collabora con le strutture amministrative del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le istituzioni regionali e locali e con le associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare:

- si avvale delle strutture amministrative preposte alla trattazione delle tematiche di politica industriale e gestione degli incentivi alle imprese;
- agevola, nella trattazione delle crisi di impresa, la partecipazione attiva di qualificati rappresentanti delle Regioni e degli enti locali in cui si verificano situazioni di crisi aziendali e situazioni di declino degli apparati produttivi e assicura il coordinamento con le competenti commissioni parlamentari;
- favorisce la collaborazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali ai fini del tempestivo rilevamento delle situazioni di crisi e dell'individuazione di soluzioni per il loro superamento, quali in particolare l'attrazione di investimenti.



7. La Struttura provvede a dare adeguata comunicazione sull'attività svolta nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata ai Tavoli di crisi.

8. La Struttura elabora annualmente una relazione sull'attività svolta, che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette alle Camere entro il mese di febbraio di ogni anno.

#### **Art. 4**

##### **(Organizzazione e funzionamento)**

1. L'attività della Struttura si svolge in coordinamento con l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato il Coordinatore della Struttura, con incarico rinnovabile di durata annuale. Alla Struttura partecipano:

- due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente competenti in materia di politica industriale e di incentivi alle imprese;
- due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente competenti in materia di ammortizzatori sociali e di tutela delle condizioni e dei rapporti di lavoro e relazioni industriali;
- un rappresentante di Unioncamere.

3. Ai fini della trattazione di casi specifici e in ragione delle rispettive competenze, la Struttura può essere integrata con rappresentanti delle altre strutture amministrative del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altri enti e istituzioni.

4. Su invito del Coordinatore, possono altresì partecipare alle riunioni esperti nelle materie di competenza della Struttura, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, i quali possono anche presentare proposte e/o segnalare specifiche problematiche.

5. La Struttura si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

6. La Struttura può essere assistita, con compiti di supporto tecnico, da una segreteria tecnica, le cui modalità di composizione e di funzionamento sono definite con appositi atti organizzativi.

7. Tramite specifica convenzione, la "Struttura" può avvalersi del supporto operativo e funzionale di Invitalia Spa, ai fini della gestione operativa delle crisi di impresa e dello svolgimento delle necessarie attività di approfondimento anche specialistiche, funzionali all'analisi delle cause di crisi e alla definizione degli interventi.



**Art. 5**  
**(Oneri)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede con le risorse già stanziata a legislazione vigente.

**Art. 6**  
**(Disposizioni finali)**

1. Dalla data di efficacia del presente decreto, cessa di produrre effetti il decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 13 gennaio 2017.

Roma, 9 MAR. 2021

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firmato

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI

Firmato